

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZEBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 2 marzo 2017

**OGGETTO: Regimi contabili agevolati per contribuenti di ridotte dimensioni**

La circolare analizza i principali regimi contabili e fiscali agevolati applicabili dai contribuenti persone fisiche che svolgono attività d'impresa e di lavoro autonomo di ridotte dimensioni. Innanzitutto viene esaminato il c.d. "*regime forfetario*", introdotto dalla Legge Finanziaria 2015<sup>1</sup>, riservato ad alcuni contribuenti persone fisiche con un limitato volume di affari.

Nel prosieguo viene passato in rassegna il c.d. "*regime dei superminimi*", introdotto dalla Legge 98/2011<sup>2</sup> che seppur abrogato dalla Legge Finanziaria 2015 risulta ancora fruibile dai contribuenti persone fisiche che già lo applicavano alla data del 31 dicembre 2015.

Infine, si approfondisce la "*contabilità semplificata per cassa*" introdotta dalla Legge 232/2016<sup>3</sup> e utilizzabile dalle ditte individuali e società di persone di limitate dimensioni.

**1. REGIME FORFETARIO**

Requisiti d'accesso

Possono accedere a tale regime i contribuenti persone fisiche (di seguito "*contribuenti forfetari*"), siano essi imprese individuali o lavoratori autonomi, che nell'anno precedente hanno percepito ricavi/compensi non eccedenti i limiti stabiliti per ciascun codice ATECO.

Per coloro che svolgono attività professionali/scientifiche il limite di ricavi è stabilito in

<sup>1</sup> Articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

<sup>2</sup> Articolo 27, commi da 1 a 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

<sup>3</sup> Articolo 1, commi da 17 a 23, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Euro 30 mila mentre per gli intermediari al commercio il limite è stato fissato a Euro 25 mila.

Per le restanti attività i limiti vanno da un minimo di Euro 25 mila a un massimo di Euro 50 mila<sup>4</sup>.

Per poter permanere nel regime tali contribuenti devono, oltre a sottostare al limite previsto dal codice ATECO dell'attività di riferimento, sostenere spese di lavoro dipendente non eccedenti Euro 5.000 (lordi) nell'anno precedente; inoltre al termine di ogni anno solare, possono possedere beni strumentali per un importo massimo di Euro 20.000. Si ricorda infine che non rilevano dal computo i beni immobili e i beni di costo non superiore a Euro 516<sup>5</sup>.

La permanenza nel regime è indipendente rispetto all'età anagrafica del contribuente.

### Cause d'esclusione

Sono esclusi dal regime agevolato:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori ad Euro 30.000 (l'esclusione non opera qualora il rapporto di lavoro dipendente sia cessato e non ne sia stato avviato un altro);
- i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o s.r.l. trasparenti;

i *contribuenti forfaitari* non sono tenuti ad applicare l'iva sulle fatture emesse ne hanno il diritto di detrarre l'iva assolta/dovuta sugli acquisti.

<sup>4</sup> Per i restanti codici ATECO è possibile consultare il link <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12025-la-legge-di-stabilit-2015-presenta-il-nuovo-regime-agevolato.html>.

<sup>5</sup> Il limite dei beni strumentali va verificato sul valore di acquisto per i beni di proprietà, per i beni condotti in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente mentre per i beni detenuti in forza di contratto di noleggio a lungo termine si considera il valore normale. Per i beni a uso promiscuo il limite va considerato al 50% del valore di riferimento (i valori di riferimento per la verifica dei beni strumentali vanno assunti al netto dell'iva).

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## Determinazione del reddito e dell'imposta

Il reddito dei *contribuenti forfetari* viene determinato applicando ai compensi percepiti/ricavi incassati nell'anno (c.d. "Principio di cassa") un determinato coefficiente di redditività variabile a seconda del codice ATECO di riferimento.

Per i contribuenti che svolgono attività professionali/scientifiche il coefficiente di redditività è stabilito nella misura del 78% mentre per gli intermediari al commercio tale coefficiente è fissato nella misura del 62%.

Conseguentemente, nella determinazione del reddito imponibile non vengono considerati gli eventuali costi sostenuti dal contribuente che vengono di fatto "forfettizzati".

Al reddito come sopra determinato si applica una tassazione del 15% sostitutiva di Irpef, Irap e addizionali.

L'aliquota di imposta viene ridotta al 5% per i primi cinque periodi d'imposta al ricorrere di determinati requisiti quali la novità dell'attività, la non prosecuzione di attività precedentemente svolta da dipendente o da altro soggetto.

## Adempimenti

I *contribuenti forfetari* sono tenuti alla compilazione del quadro LM del modello Unico PF e alla conservazione delle fatture emesse e ricevute<sup>6</sup>.

## Regime contributivo

Gli obblighi di contribuzione dei *contribuenti forfetari* variano a seconda della loro particolare situazione e nello specifico:

<sup>6</sup> Tra le maggiori semplificazioni si ricorda l'esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva/Irap, il mancato addebito dell'iva a titolo di rivalsa nelle fatture emesse, la mancata applicazione degli Studi di Settore e la mancata applicazione delle ritenute d'acconto sui compensi erogati e su quelli percepiti.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- i professionisti con cassa di previdenza (es. Dottori Commercialisti) versano i contributi alla cassa dell'ordine professionale di appartenenza;
- i professionisti senza cassa di previdenza versano i contributi alla gestione separata inps. Il versamento avviene a saldo applicando l'aliquota del 25,72% sul reddito conseguito nell'anno di riferimento<sup>7</sup>;
- le imprese artigianali/commerciali versano i contributi fissi (aliquota del 22,70%) sul reddito minimale pari ad Euro 15.548<sup>8</sup>. Versano i contributi variabili eccedenti il reddito minimale (c.d. "percentuali") in sede di dichiarazione dei redditi con l'aliquota del 23,55% (24,55%)<sup>9</sup> per gli artigiani e del 23,64% (24,64%)<sup>10</sup> per i commercianti. Ai sensi della legge 190/2014<sup>11</sup> i *contribuenti forfetari* possono accedere ad un sistema contributivo agevolato che consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti complessivamente (sia fissi che percentuali). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente deve presentare un'apposita domanda all' INPS entro il 28/02 di ogni anno in cui manifesta la volontà di usufruire dell'agevolazione.

## **2.REGIME DEI SUPERMINIMI**

Il nuovo regime forfetario ha abrogato i regimi agevolativi vigenti in precedenza tra cui il "regime dei superminimi", in vigore sino al 31/12/2015.

### Requisiti di permanenza

<sup>7</sup> La scadenza del versamento è stabilita al 16 giugno dell'anno successivo con contestuale obbligo del versamento dell'acconto per l'anno successivo.

<sup>8</sup> Il versamento dei contributi fissi avviene in quattro rate trimestrali nel corso dell'anno (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio).

<sup>9</sup> L'aliquota maggiorata trova applicazione nel caso il reddito sia superiore a Euro 46.124.

<sup>10</sup> L'aliquota maggiorata trova applicazione nel caso il reddito sia superiore a Euro 46.124.

<sup>11</sup> Articolo 1, commi da 76 a 82, della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Possono permanere nel regime dei superminimi i contribuenti (di seguito "*contribuenti superminimi*") che nell'anno precedente:

- hanno avuto ricavi/compensi percepiti per un ammontare complessivo non superiore ad Euro 30 mila;
- non hanno sostenuto costi per lavoratori dipendenti/erogato utili ad associati in partecipazione;
- che nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore ad Euro 15 mila anche mediante contratti di appalto e di locazione finanziaria (il limite dei beni strumentali, nel caso di un bene condotto in locazione finanziaria, viene calcolato sulla base dei canoni sostenuti);

Il regime dei *contribuenti superminimi* viene meno qualora il contribuente, contemporaneamente all'esercizio dell'attività di impresa/lavoratore autonomo, detiene una partecipazione in una società di persone oppure in una srl in regime di trasparenza fiscale.

Determinazione del reddito e dell'imposta

Si applica un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato quale differenza tra ricavi e costi, al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge e corrisposti nell'anno.

Si ricorda che il principio di determinazione del reddito per tale tipologia di contribuenti è il c.d. "principio di cassa", indipendentemente dalla circostanza che il contribuente assuma la qualifica di lavoratore autonomo o impresa individuale.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

## Adempimenti

I *contribuenti superminimi* sono tenuti alla compilazione del quadro LM del modello Unico PF e alla conservazione delle fatture emesse e ricevute<sup>12</sup>.

## Fuoriuscita dal regime e applicabilità del regime forfetario

I *contribuenti superminimi* al 31/12/2015 possono permanervi sino alla scadenza naturale (cinque anni/compimento del 35° anno di età<sup>13</sup>) e comunque qualora non vengano violati i requisiti di permanenza descritti in precedenza<sup>14</sup>.

Alla fuoriuscita dal regime i *contribuenti superminimi* che nell'anno precedente non abbiano superato le soglie di fatturato del codice ATECO di riferimento possono comunque applicare il regime forfetario<sup>15</sup>.

## **3.CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER CASSA**

La Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. "contabilità semplificata per cassa" ovvero l'obbligo, a meno che vi sia l'adozione di una specifica opzione per il regime ordinario, per talune tipologie di imprese che nell'anno precedente non hanno superato determinate soglie di fatturato, di determinare il reddito imponibile attraverso il "principio di cassa".

A partire dal 01.01.2017 tale regime costituirà il regime naturale per le imprese che soddisfino i requisiti.

<sup>12</sup> Tra le maggiori semplificazioni si ricorda l'esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva/Irap, il mancato addebito dell'iva a titolo di rivalsa nelle fatture emesse, la mancata applicazione degli Studi di Settore e la mancata applicazione delle ritenute d'acconto sui compensi percepiti. Sui compensi erogati i contribuenti minimi fungono da "sostituti d'imposta".

<sup>13</sup> I contribuenti possono permanere nel regime dei minimi per cinque anni a partire dalla loro adesione al regime. Qualora il contribuente aderisca al regime prima del 35° anno di età la permanenza vi è consentita entro tale limite di età (es.1 contribuente che aderisce al regime a 25 anni – permane nel regime sino al compimento del 36° anno di età; es.2 contribuente che aderisce al regime a 40 anni – permane nel regime per cinque anni)

<sup>14</sup> Qualora il contribuente superi il limite di Euro 45 mila di ricavi la fuoriuscita ha effetto dal periodo in cui la stessa avviene e non nel periodo successivo.

<sup>15</sup> I contribuenti che si avvalgono del regime dei superminimi e che, valutata la convenienza, intendono accedere al regime forfetario possono accedervi volontariamente tramite la tenuta del comportamento concludente - vedi C.M. 6/E 2015 risposta 9.3.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Ambito soggettivo

La contabilità semplificata per cassa riguarderà solamente le ditte individuali, le società di persone e gli enti non commerciali<sup>16</sup>.

Requisiti d'accesso

Tale regime sarà applicabile solo ai soggetti che non superano determinati limiti di fatturato: Euro 400.000 se forniscono servizi ed Euro 700.000 per le altre attività<sup>17</sup>.

Modalità di tenuta delle scritture contabili

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 600/1973 è consentito tenere la contabilità semplificata per cassa con tre modalità tra di loro alternative:

- tenuta di 2 distinti registri, oltre ai registri iva, indicando in uno gli incassi e nell'altro le spese;
- tenuta dei soli registri iva e indicazione dei mancati incassi e pagamenti;
- tenuta dei soli registri iva e presunzione di incasso/pagamento alla data di registrazione (opzione con validità triennale).

Primo anno di applicazione del regime

Il primo anno di applicazione del regime le imprese avranno l'obbligo di decurtare dal reddito *"l'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza"* <sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Art. 18 DPR 600/1973.

<sup>17</sup> Nel caso di attività miste è necessario fare riferimento al solo limite di Euro 700 mila.

<sup>18</sup> Articolo 1, comma 18 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Pertanto nel primo anno di applicazione del regime le imprese si ritroveranno a dedurre dal reddito le rimanenze finali dell'esercizio 2016, con la concreta possibilità (per le imprese con un elevato valore delle rimanenze finali) di conseguire una perdita fiscale senza, tuttavia, la possibilità di scomputo della stessa dell'eventuale reddito conseguito negli esercizi successivi.

Opzione per la contabilità ordinaria

Essendo quello in commento il regime naturale lo stesso si estende di anno in anno. Le imprese che a partire dal 01.01.2017 intendono avvalersi del regime ordinario hanno la possibilità di optare per l'applicazione dello stesso. La durata dell'opzione per il regime ordinario è di un anno e deve essere esercitata nella dichiarazione iva del periodo di riferimento (per l'applicazione del regime ordinario nell'anno 2017, qualora l'opzione non sia stata già espressa negli esercizi precedenti, occorrerà barrare la specifica opzione nella dichiarazione Iva 2018 anno 2017).

Le imprese che negli anni precedenti avevano optato per l'applicazione della contabilità ordinaria risultano vincolate a tale opzione per almeno un triennio (es. impresa che ha optato per il regime ordinario nel 2016 lo applica sino al 2018).

Determinazione del reddito

La determinazione del reddito avverrà nel seguente modo:

<b>REDDITO IMPONIBILE SEMPLIFICATO PER CASSA</b>
+ ricavi (incassati)
- costi (sostenuti)
+ autoconsumo/plusvalenze/sopravvenienze attive
- minusvalenze/sopravvenienze passive
- ammortamenti/perdite su crediti/accantonamenti tfr/deduzioni forfetarie

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Cristian Salvi